

SETTORE

EMERGENZA CORONAVIRUS

NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE

RIFERIMENTI

- **DPCM 3 novembre 2020**
- **Ordinanza Ministro della Salute 4 novembre 2020**

IN SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 è stato pubblicato il DPCM 3 novembre 2020, che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al precedente DPCM 24 ottobre 2020.

Con il nuovo DPCM, il territorio nazionale viene suddiviso in 3 zone, in base alle criticità riscontrate: area gialla, arancione e rossa.

Le disposizioni del DPCM entrano in vigore dal 6 novembre 2020 e restano efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM, con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state definite le Regioni appartenenti alla zona arancione e alla zona rossa.

La suddetta Ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni.

SERVIZI COLLEGATI





Sulla **G.U. n. 275 del 4 novembre 2020** è stato pubblicato il **DPCM 3 novembre 2020**, che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, di cui al precedente DPCM 24 ottobre 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. [578/2020](#)).

Con il nuovo DPCM, il territorio nazionale viene suddiviso in 3 zone, in base alle criticità riscontrate: area gialla, arancione e rossa.

Il Ministro della Salute, con l'**Ordinanza 4 novembre 2020**, ha stabilito che appartengono

- alla zona **arancione**, caratterizzata da uno scenario di elevata gravità (cd. "**scenario 3**") e da un livello di rischio alto: **Puglia e Sicilia**;
- alla zona **rossa**, caratterizzata da uno scenario di massima gravità (cd. "**scenario 4**") e da un livello di rischio alto: **Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta**.

Le restanti Regioni appartengono, per esclusione, alla zona **gialla**.

Le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 entrano in vigore **dal 6 novembre 2020** e restano efficaci fino **al 3 dicembre 2020**.

L'Ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute produce effetti **dal 6 novembre 2020** e per un periodo di **15 giorni**.

MISURE VALIDE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

L'articolo 1 del DPCM in esame dispone le seguenti misure di contenimento:

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, che vanno obbligatoriamente indossati **nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private** e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. **Non** sono soggetti all'obbligo coloro che stanno svolgendo **attività sportiva**, i **bambini al di sotto dei 6 anni**, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. L'uso della mascherina è fortemente raccomandato anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, con la conseguenza che **nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza**, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande;

- l'obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;



- dalle **ore 22.00** alle **ore 5.00** del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli **spostamenti** motivati da comprovate **esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**;
- è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di **non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- delle **strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, può essere disposta **per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- è fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli **esercizi commerciali** di esporre all'**ingresso del locale** un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

- possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

- l'obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- l'**accesso** del pubblico ai **parchi**, alle **vill**e e ai **giardini pubblici** è condizionato al rispetto del **divieto di assembramento**, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- sono **sospese** le attività dei **parchi tematici** e di **divertimento**;
- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- è consentito lo svolgimento di **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;



- sono consentiti soltanto gli **eventi** e le **competizioni** – riconosciuti di **interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**) e del Comitato italiano paralimpico (**CIP**) – riguardanti gli **sport individuali** e di **squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- le sessioni di **allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni, sono consentite **a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
- sono **sospese** le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'**erogazione** delle prestazioni rientranti nei **livelli essenziali di assistenza** e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'**attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, con la prescrizione che è **interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli**;
- sono consentite le attività dei **centri di riabilitazione**, nonché quelle dei **centri di addestramento** e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

- al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di interesse nazionale, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è **vietato** o per i quali è prevista la **quarantena**, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un **test molecolare o antigenico** per verificare lo stato di salute.

Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la **negatività** e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli;

- lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è **sospeso**;
- sono altresì **sospese** l'**attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito **soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;



- sono **sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente**;

- sono **sospesi** gli **spettacoli** aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- le **attività** che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso restano comunque **sospese**;
- sono **vietate** le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- con riguardo alle **abitazioni private**, è **fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
- sono **vietate le sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi **eventi**;
- sono **sospesi i convegni**, i **congressi** e gli **altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e **in assenza di pubblico**; nell'ambito delle **pubbliche amministrazioni** le **riunioni** si svolgono in modalità **a distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere **anche le riunioni private in modalità a distanza**;
- l'**accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati da 1 a 7;



- sono **sospese** le **mostre** e i **servizi** di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**;

- resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;



- le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il **100%** delle attività sia svolta tramite il ricorso alla **didattica digitale integrata**. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza:
 - qualora sia richiesto l'uso di laboratori
 - in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione;
- l'attività didattica ed educativa per il **primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'**infanzia** continua a svolgersi **in presenza**, con **uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- i **corsi di formazione pubblici e privati** possono svolgersi **solo con modalità a distanza**;
- sono consentiti **in presenza** i **corsi di formazione** specifica in medicina generale nonché le **attività didattico-formative** degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I **corsi per i medici in formazione specialistica** e le attività dei **tirocinanti delle professioni sanitarie e medica** possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle **autoscuole**, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la **temporanea sospensione delle prove pratiche di guida** e la **proroga dei termini** in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove;
- sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;



- le **riunioni** degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte **solo con modalità a distanza**;
- il **rinnovo** degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni;
- gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere

alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

- sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di **scambio o gemellaggio**, le **visite guidate** e le **uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- nelle **Università**, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria;
- a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle **attività didattiche o curriculari** delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dai suddetti studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;



- è **sospeso** svolgimento delle **prove preselettive e scritte** delle **procedure concorsuali pubbliche e private** e di quelle di **abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
- le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei **corsi di formazione** e di quelli a carattere **universitario** del **personale delle Forze di polizia e delle Forze armate**, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli artt. 259 e 260 del DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020. I periodi di assenza dai suddetti corsi di formazione, comunque connessi alla situazione epidemiologica in corso, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- è fatto **divieto** agli **accompagnatori** dei pazienti di permanere nelle **sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei **pronto soccorso** (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'**accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

RIPRODUZIONE VIETATA

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

In merito alle **attività commerciali al dettaglio**, dei **servizi di ristorazione** e dei **servizi alla persona**, il DPCM 3 novembre 2020 prevede le misure di seguito riportate.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale** di almeno un metro, che

- gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
- venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.



Nelle **giornate festive e prefestive** sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **4 persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Continuano a essere consentite le attività delle **mense** e del **catering** continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona

Le **attività inerenti ai servizi alla persona** sono **consentite** a condizione che le Regioni/Province abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Altre attività commerciali ammesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi**, nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

RIPRODUZIONE VIETATA

Settore trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico, viene previsto che



- a bordo dei **mezzi pubblici** del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al **50%**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione** e alla **soppressione** dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
- per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre **riduzioni, sospensioni o limitazioni** nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Attività professionali

Le **attività professionali** sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda comunque:

- che siano attuate anche mediante modalità di **lavoro agile**, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- di incentivare le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio**;
- di incentivare le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Comprensori sciistici

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Strutture ricettive

È **consentito** esercitare le attività delle **strutture ricettive**, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

MISURE VALIDE SU DETERMINATE AREE

Gli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 prevedono ulteriori misure di contenimento del contagio, valide solamente su alcune aree del territorio nazionale, rispettivamente caratterizzate da:

- uno scenario di elevata gravità (cd. **scenario di tipo 3**) e da un livello di rischio alto: zone **"gialle"**;

RIPRODUZIONE VIETATA

- uno scenario di massima gravità (cd. **scenario di tipo 4**) e da un livello di rischio alto: “zone **“rosse”**”.

Più precisamente, il nuovo DPCM prevede che, con **ordinanza del Ministro della Salute**, adottata **sentiti i Presidenti delle Regioni** interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sentito il CTS sui dati monitorati, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno:

- “**scenario di tipo 3**” e con un livello di rischio “alto”
- ovvero in uno “**scenario di tipo 4**” e con un livello di rischio “alto”.

Come già accennato sopra, il **Ministro della Salute**, sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, ha emanato l’**Ordinanza 4 novembre 2020**, con la quale vengono definite le Regioni appartenenti all’area arancione e all’area rossa.

Appartengono alla zona arancione:

- Puglia;
- Sicilia.

Appartengono alla zona rossa:

- Calabria;
- Lombardia;
- Piemonte;
- Valle d’Aosta.

Il DPCM in esame prevede inoltre che, con **ordinanza** adottata dal **Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione** interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’**esenzione** dall’applicazione di una o più delle misure sotto indicate.



Il Ministro della Salute, con **frequenza almeno settimanale**, deve verificare il permanere dei suddetti presupposti e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze sopra citate sono efficaci per un periodo minimo di **15 giorni** e comunque **non oltre** la data di efficacia del presente decreto (ossia **il 3 dicembre 2020**).

Misure valide su aree caratterizzate da uno scenario di tipo 3 (zone arancioni)

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza del Ministero della Salute, nelle Regioni ivi individuate e collocate nello scenario di tipo 3 (scenario di massima gravità e livello di rischio alto), ossia le zone **arancioni**, sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori** di fascia arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in esame;
- è **vietato ogni spostamento** con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a

condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



Tutte le misure previste dal DPCM in esame, ad eccezione di quelle previste per le zone rosse, si applicano anche ai territori delle zone arancioni, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Misure valide su aree caratterizzate da uno scenario di tipo 4 (zone rosse)

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza del Ministero della salute, nelle Regioni ivi individuate e collocate nello scenario di tipo 4 sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori** di fascia rossa, nonché **all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in esame;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono **sospese**; sono altresì sospesi tutti gli **eventi e le competizioni** organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- è **consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo **svolgimento di attività sportiva** esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente **con modalità a distanza**.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

- è **sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona**, diverse dalle seguenti:
 - lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - attività delle lavanderie industriali;
 - altre lavanderie, tintorie;
 - servizi di pompe funebri e attività connesse;
 - servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- i **datori di lavoro pubblici** limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta l'apropria attività lavorativa in **modalità agile**.



Tutte le misure previste dal DPCM in esame si applicano anche ai territori delle zone rosse, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

L'articolo 4 del DPCM in esame conferma che tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto indicato dal predetto articolo 1, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (cfr. Aggiornamento AP n. [251/2020](#)), nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 3 novembre 2020, sull'**intero territorio nazionale**,

- il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute;
- al fine di permettere il tracciamento dei contagi attraverso l'App Immuni, l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale è obbligato a caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, accedendo al sistema centrale di Immuni;
- è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM in esame;
- nei servizi educativi per l'infanzia (D.Lgs n. 65/2017), nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame;

- i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame, anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;



- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50% (art. 263, comma 1, DL n. 34/2020);
- nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
 - organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
 - adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
- le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
- è **raccomandata** la **differenziazione dell'orario di ingresso del personale** anche da parte dei datori di lavoro privati;
- è **fortemente raccomandato** l'utilizzo della modalità di **lavoro agile** da parte dei datori di lavoro privati.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 3 novembre 2020, restano **vietati**

- gli **spostamenti** da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20,
- l'**ingresso e il transito** nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché
- gli **spostamenti** verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, **salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi**, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1:
 - esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza;
 - esigenze di salute;
 - esigenze di studio;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 - ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di

Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto e ingresso per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una delle persone dei suddetti punti.

Sono **vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale** alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, **salvo che nei seguenti casi:**

- persone di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h) del DPCM in esame, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;
- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.



Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL n. 33/2020.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia visti sopra, il DPCM del 3 novembre 2020 conferma che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a **consegnare** al **vettore** all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una **autodichiarazione sotto la propria responsabilità** recante l'indicazione tale da consentire le verifiche, di:

- **Paesi e territori esteri di soggiorno o transito** della persona nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- **motivi dello spostamento** conformemente all'art. 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
- nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:
 - **indirizzo completo** dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - **mezzo di trasporto privato** che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - **recapito telefonico** anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 8, commi 7 e 8.

Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è obbligatorio presentare al **vettore o a chiunque sia deputato ai controlli** anche un'**attestazione** di essersi sottoposti, **nelle 72 ore antecedenti** all'ingresso nel territorio nazionale, ad un **test molecolare o antigenico**, effettuato per mezzo di tampone e risultato **negativo**.



Preme ribadire che tutte le suddette persone che entrano in Italia, anche se **asintomatiche**, devono comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente.

In caso di insorgenza di **sintomi** COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e a sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

SORVEGLIANZA SANITARIA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO E OBBLIGHI DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO A SEGUITO DI INGRESSO DALL'ESTERO

L'art. 8 del DPCM in esame conferma gli obblighi in materia di **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario** per le persone che facciano ingresso nel territorio nazionale da specifici Stati o territori indicati negli allegati al DPCM.

In particolare è disposto che le persone che nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a:

- compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale. In deroga a quanto sopra, in caso di ingresso mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, con altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella suddetta dichiarazione, a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni;
- a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

Nelle suddette ipotesi, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia **non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora**, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le **modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario**, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. In caso di insorgenza di **sintomi COVID-19**, tali soggetti sono obbligati a segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria. Ad eccezione dei casi di insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le suddette modalità, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un **nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora**, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la **dichiarazione** di cui all'art. 5, comma 1, **integrata** con l'indicazione dell'**itinerario** che si intende effettuare, e garantendo che il **trasferimento** verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con **mezzo privato**. Una volta ricevuta la predetta comunicazione, l'Autorità sanitaria la inoltrerà immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle predette comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le seguenti modalità:

- **contattano telefonicamente** e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle **zone di soggiorno** e sul **percorso** del viaggio effettuato nei **14 giorni precedenti**, per valutare in maniera adeguata il rischio di esposizione;
- avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica **informa** inoltre il **medico di medicina generale o il pediatra** di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS;
- in caso di necessità di **certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro**, si procede a rilasciare una **dichiarazione** indirizzata all'Istituto, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- **accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia** del soggetto da porre in isolamento e degli altri eventuali conviventi;
- informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di mantenere:
 - lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - il divieto di contatti sociali;
 - il divieto di spostamenti e viaggi;
 - l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- in caso di **comparsa di sintomi** la persona in sorveglianza deve:
 - avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
 - indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- l'operatore di sanità pubblica **contatterà quotidianamente**, per avere notizie sulle condizioni di salute, la **persona in sorveglianza**. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso di **soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori** all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
 - obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
 - obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore all'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7, tutte le suddette previsioni dell'art. 8 **non si applicano**:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

È inoltre previsto che, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7, tutte le suddette previsioni dell'art. 8 **non si applicano**:

- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente a quanto sopra indicato;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del DL n. 18/2020;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

MISURE IN MATERIA DI NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BANDIERA ESTERA

Il nuovo DPCM conferma le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

Im particolare, i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17.

I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20.

Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

- l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida;
- i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
- la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.

È consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida.

Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

Ai sensi dell'articolo 11 del DPCM in esame, le attività di **trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne** devono essere espletate anche sulla base di quanto previsto nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*", allegati al DPCM in esame.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

L'articolo 12 del DPCM 24 ottobre 2020 dispone che le attività **sociali e socio-sanitarie** erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione (carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario) vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.



Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono **ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza**, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

